

Pubblicato il 04/05/2021

Sent. n. 642/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2012, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Giovannelli, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Ciaramelli, Giacomo Mannocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. [omissis] del Comune di Pisa, recante "rimessa in pristino mediante demolizione e rimozione di struttura in ferro a servizio dell'immobile sito in Pisa, via [omissis]";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza del giorno 19 aprile 2021 il dott. Savio Picone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti [omissis] sono titolari del [omissis] in via [omissis], nel Comune di Pisa [omissis], in virtù di un contratto di locazione stipulato nel 2007.

Impugnano l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Comune di Pisa ha ordinato la rimozione, sul resede posto tra la strada principale e l'ingresso del fondo, di una struttura in ferro con copertura in telo plastificato retrattile, destinata all'ampliamento della superficie utile per la somministrazione e ristorazione, che occupa un'area di circa 50 mq, per la quale non era stato richiesto alcun titolo abilitativo.

Deducono la violazione dell'art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 14 del regolamento edilizio del Comune di Pisa e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituito il Comune di Pisa, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 19 aprile 2021 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, con il quale i ricorrenti affermano il carattere pertinenziale del manufatto, deve al contrario ritenersi che la struttura adiacente all'esercizio, per la sua destinazione d'uso e per

l' idoneità ad ampliare la superficie di somministrazione al pubblico, necessitava del rilascio del permesso di costruire.

Anche questo Tribunale ha ripetutamente affermato che i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, seppure amovibili, vanno considerati alla stregua di vere e proprie costruzioni che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando l' eventuale assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l' utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 2018).

Ugualmente infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti invocano l' applicazione di una norma del regolamento edilizio del Comune di Pisa, ai cui sensi "per i soli esercizi ricadenti in ambiti turistici del Litorale che abbiano una superficie di somministrazione non superiore a 100 mq è consentita la permanenza continuata dei manufatti descritti, con la possibilità di chiusura stagionale (massimo 6 metri) degli stessi nei soli mesi invernali, da indicare esplicitamente nella domanda e da riportare come prescrizione, con pannelli trasparenti facilmente rimuovibili con struttura in legno o metallo verniciato ed esclusione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore e vetro di sicurezza ... la superficie coperta dell' installazione non può eccedere il 100% di quella a destinazione commerciale dell' esercizio, con un massimo di mq 100".

È infatti pacifico che i richiedenti non abbiano punto richiesto permessi o autorizzazioni al Comune di Pisa.

È in loro facoltà richiedere l' autorizzazione stagionale, secondo la richiamata previsione regolamentare, a condizione che siano rispettati i limiti dimensionali e le prescrizioni sui materiali e sull' ingombro.

Infine, quanto al preteso difetto di motivazione, è sufficiente rinviare al consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di sanzioni ripristinatorie, secondo il quale deve escludersi l' esistenza di un legittimo affidamento, con riferimento alla situazione del proprietario che, avendo realizzato un abuso edilizio non sanzionato dall' amministrazione per un lungo periodo di tempo, confidi nel protrarsi dell' inerzia (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2017; TAR Toscana, sez. III, n. 1457 del 2020).

In conclusione, il ricorso è infondato.

Le spese processuali sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall' articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l' intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L' ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO